



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 606/2021 -11 maggio 2021

RAPPA	giudice
F.R. e altri	ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia	convenuto

Pubblico impiego presso la Regione Siciliana - Laurea non costituente condizione necessari per l'ammissione in servizio - Riscatto periodo corso di laurea – Calcolo del relativo onere – art. 77 l.r. 41/1985 e art. 9 l.r. 73/1979 – Loro applicabilità – Riconoscimento preventivo periodi senza pagamento dell'onere – Non spetta.

In materia di determinazione del contributo dovuto dai dipendenti della Regione Siciliana per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi universitari, vanno applicate le disposizioni specificamente dettate dall'art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell'at.9 della L.R. n.73/1979, tuttora in vigore in quanto mai abrogate né modificate né derogate dal legislatore siciliano, e non i criteri previsti, in linea generale, per i dipendenti statali dal D.L.vo n.184/1997 e dalle norme cui esso fa riferimento .

Il diritto al computo ai fini pensionistici dei periodi relativi alla durata legale di un corso di studi sorge soltanto una volta che si è perfezionato il riscatto all'esito dell'intera fattispecie a formazione progressiva. Quest'ultima prevede la domanda dell'interessato, l'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione competente, il calcolo del relativo onere di riscatto ed, infine, l'accettazione e il pagamento del relativo onere da parte dell'interessato prima del pensionamento.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca